

AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA

Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.A, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio



**AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA
ENTE CAPOFILA – COMUNE DI ALBINO**

AVVISO PUBBLICO PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE

Tipologia: coprogettazione, art. 55, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017

Servizi ed interventi a valere sul Sub Investimento
LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”
dell’Avviso 1/2022 NEXT GENERATION EU
Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali nell’ambito del
Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione 5 “Inclusione e coesione”
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”

CUP I84H22000210006

CIG B252626778

1

INFORMAZIONI PRELIMINARI

4

ART. 1. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA

6

ART. 2. DEFINIZIONI

6

ART. 3. CHIARIMENTI

7

CAPO 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA’

8

ART. 4. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO

8

ART. 5. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E QUADRO PROGETTUALE

8

5.1. AZIONE A- SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ (ESCLUSIVAMENTE PER L’AMBITO DISTRETTUALE VALLE SERIANA)

9

5.2. AZIONE B- AGENZIA DI SUPPORTO E FORNITURA DI KIT DOMOTICI (PER TUTTI GLI AMBITI)

10

ART. 6. TARGET DI RIFERIMENTO

11

ART. 7. DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE

11

ART. 8. RISORSE ECONOMICHE

12

CAPO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

13

ART. 9. SOGGETTI AMMESSI	13
ART. 10. REQUISITI DI ORDINE GENERALE	13
10.1. ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLA DISCIPLINA SPECIFICA PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR	13
ART. 11. REQUISITI SPECIALI	13
11.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
11.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA	14
11.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE	14
11.4. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	14
11.5. CONDIZIONI DI ESECUZIONE PNRR	14
ART. 12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DEI REQUISITI PER OPERATORI ECONOMICI A IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA	15
12.1. CANDIDATURA CON EVENTUALI PARTNER	15
ART. 13. POSSESSO DEI REQUISITI IN CASO DI CONSORZI DI COOPERATIVE E CONSORZI STABILI	16
ART. 14. AVVALIMENTO	16
ART. 15. ESTERNALIZZAZIONE ATTIVITÀ	16
CAPO 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	18
<hr/>	
ART. 16. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI	18
16.1. SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI	18
16.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA IN CASO DI R.T.I.	18
CAPO 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
<hr/>	
ART. 17. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
17.1. DICHIARAZIONI IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI	19
17.2. ATTI RELATIVI AL R.T.I O CONSORZIO	19
ART. 18. SOCCORSO ISTRUTTORIO	19
CAPO 5 – PROPOSTA PROGETTUALE	21
<hr/>	
ART. 19. PROPOSTA PROGETTUALE	21
CAPO 6 – QUADRO ECONOMICO	21
<hr/>	
ART. 20. QUADRO ECONOMICO	21
CAPO 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	22
<hr/>	
ART. 21. CRITERIO PER LA SELEZIONE DELL'EAP	22
21.1. CRITERI E PUNTEGGI PER LA COMPONENTE GENERALE	22
CAPO 8 – FASE ISTRUTTORIA	25
<hr/>	
ART. 22. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE	25
ART. 23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
ART. 24. ANALISI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	25
24.1. LA COMMISSIONE GIUDICATRICE	25

CAPO 9 – NOMINA DEGLI EAP E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO	26
ART. 25. NOMINA DEGLI ENTE ATTUATORI PARTNER (EAP)	26
ART. 26. FASE DI COPROGETTAZIONE	26
ART. 27. FASE DELLA STIPULA E FASE ESECUTIVA	26
27.1. STIPULA DELLA CONVENZIONE	26
ART. 28. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	26
CAPO 10 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI	28
ART. 29. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI	28
ART. 30. IPOTESI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	28
ART. 31. CONTROVERSIE	28
31.1. PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI SCELTA DEGLI EAP	28
31.2. CONTROVERSIE IN FASE ESECUTIVA	28
ART. 32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28
ART. 33. RINVIO DINAMICO	29
ART. 34. FORMULARI	29

INFORMAZIONI PRELIMINARI

PREMESSO CHE:

- in data 15 febbraio 2022 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.;
- la finalità dell'Avviso ministeriale 1/2022, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, è favorire le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora, prevedendo interventi di rafforzamento dei servizi a supporto delle famiglie in difficoltà; soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente; servizi socio assistenziali domiciliari per favorire la deistituzionalizzazione; forme di sostegno agli operatori sociali per contrastare il fenomeno del *burn out*; iniziative di *housing* sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo;
- che sono destinatari del sopracitato Avviso 1/2022 gli Ambiti territoriali, singoli o associati, per lo sviluppo dei sistemi sociali territoriali in relazione ai Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) di livello nazionale e alla programmazione regionale;
- che il suddetto Avviso 1/2022 stanziava risorse per sette sub-investimenti/linee di attività articolate nelle seguenti assi d'azione:
 - 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
 - 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
 - 1.3 Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora;
- la procedura di coprogettazione, in riferimento all'istanza presentata dall'Ambito Valle Seriana a valere sulla sopramenzionata azione di **sub-investimento 1.1.2** (CUP I84H22000210006) e approvata con DD n. 98 del 5/05/2022 (convenzione siglata in data 12/05/2023), ha quale finalità il reperimento di proposte progettuali coerenti con i criteri stabiliti dall'Avviso ministeriale 1/2022.

VALUTATO CHE:

- la coprogettazione rappresenta una modalità alternativa all'appalto e riconducibile ai procedimenti di cui all'art. 119 D. Lgs. 267/2000, art.55 e ss. del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, nonché D.M.72/2021: una forma di coinvolgimento del terzo settore non più come mero erogatore di servizi ma con un ruolo attivo nella progettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse economiche, logistiche organizzative e professionali – per l'innovazione degli stessi. La procedura di coprogettazione, così come delineata dalla normativa vigente, prevede l'indizione di un avviso pubblico per individuare uno o più soggetti partner con cui co-progettare le attività;
- Il Comune di Albino (d'ora in poi ACC), in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana, nell'intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 1, c. 3-4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo settore approvato con D.Lgs. 117/2017, intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS) disponibili alla coprogettazione e alla successiva gestione dei servizi ed interventi previsti dal progetto esecutivo che verrà prodotto in seno al tavolo di coprogettazione;

- la progettualità, che si caratterizza per un sistema sperimentale e innovativo di intervento, entra a pieno titolo nella definizione riportata in apertura dalla Legge quadro 328/2000, art. 1, c. 1, in quanto: “promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”.

VISTI:

- l’articolo 118 comma 4 della Costituzione;
- gli articoli 1, 3, 5, 6 e 19 della legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
- gli articoli 11 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la delibera ANAC n. 32 del 20.1.2016 “Determinazione – Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”,
- il Codice del Terzo Settore, approvato con Decreto Legislativo 117/2017 e in particolare gli artt. 4 comma 1, 5 comma 1 lettera a), 55 e 79 comma 2;
- la sentenza n. 131/2020 del 20/05/2020 della Corte costituzionale;
- D.M.L.P.S. n.72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art.55-57delD.Lgsn. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;
- le Linee guida Anac N° 17, recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.
- la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

CONSIDERATO CHE:

- in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328);
- l’art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo CTS;
- gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della società;
- si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si

configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico;

- il modello configurato dall'art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- l'ACC riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi alla persona, nel principio di sussidiarietà orizzontale;
- la scelta di attivare una procedura di selezione rivolta a soggetti del Terzo Settore trova giustificazione nel riconoscimento degli enti del Terzo Settore, quali attori in grado di sostenere meglio le logiche di sviluppo del sistema dei servizi nel particolare settore in oggetto, caratterizzato da rischio di esclusione.

ATTESO CHE:

- con Decreto Ministeriale n. 5 del 15/02/2022 è stato approvato l'Avviso 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation EU;
- la linea di intervento oggetto della presente coprogettazione è la linea di Intervento 1.1.2 "".

L'ACC, IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE VALLE SERIANA

indice un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità a coprogettare e gestire gli interventi e servizi progettuali come saranno delineati nel progetto esecutivo a valle della procedura, per la realizzazione del progetto 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti".

Il presente avviso ha pertanto scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero obblighi negoziali da parte o nei confronti dell'ACC che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carolina Angelini, responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ACC.

Il progetto è finanziato con risorse PNRR.

Art. 1. Documentazione della procedura

La documentazione della procedura, oltre al presente avviso pubblico, comprende i seguenti allegati:

1. Progetto preliminare, comprendente il cronoprogramma, approvato dal Ministero;
2. Quadro economico di base, approvato dal Ministero;
3. Schema di convenzione;
4. Formulare di cui all'art. 33 del presente avviso pubblico.

Art. 2. Definizioni

Nella presente procedura, si farà riferimento alle seguenti definizioni ed ai seguenti acronimi:

- **Amministrazione procedente/ACC** → Il Comune di Albino, in qualità di Amministrazione Comunale Capofila (ACC) dell'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana, Ente titolare della procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
- **SSVS** → Servizi Sociosanitari Val Seriana srl;

- **CTS** → Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017;
- **ETS** → Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del CTS;
- **Co-progettazione** → sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A., quale Amministrazione procedente, e gli ETS individuati al termine della prima fase della procedura;
- **EAP** → Ente Attuatore Partner, ovvero l'Ente del Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente ed utilmente collocata in graduatoria, e con il quale si attiverà il rapporto di collaborazione;
- **PP** → Proposta progettuale, ovvero il documento trasmesso dagli ETS nell'ambito della prima fase del procedimento di coprogettazione;
- **Tavolo di coprogettazione** → sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione, ai quali sono ammessi gli EAP;
- **PE** → Progetto esecutivo, ovvero il documento finale redatto di concerto tra ACC e EAP, alla conclusione dei tavoli di co-progettazione.

Art. 3. Chiarimenti

Le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte dell'ACC; per il fine le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, e comunque non oltre il giorno **22/08/2024**; ACC non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;

Le richieste di cui sopra devono essere presentate esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo.albino@cert.saga.it.

I quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati nella sezione pertinente del sito istituzionale dell'ACC.

Capo 1 – DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO E DELLE PROGETTUALITA'

Art. 4. Amministrazione precedente e finalità del procedimento

L'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana è formato da 18 comuni, in provincia di Bergamo, per una popolazione di 95.744 abitanti al 31/12/2022. Ente capofila è il Comune di Albino. Ente attuatore del Piano di Zona e delle politiche sociali ed educative gestite in forma sovracomunale è Servizi Sociosanitari Val Seriana SRL (d'ora in poi SSVS), azienda in controllo pubblico, della quale sono unicamente soci i comuni e la Comunità Montana. La società è un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, che opera sulla base degli indirizzi dell'Assemblea dei Sindaci ex L. 328/2000. Alla base dell'attività della società e dei rapporti fra essa, l'Assemblea, l'ufficio di Piano, il Comune capofila e gli altri comuni dal punto di vista della programmazione sociale vi è una convenzione per la gestione associata fra i 18 comuni dell'Ambito.

Nel presente procedimento l'Ambito Territoriale Sociale Valle Seriana:

- agisce in conto proprio in relazione all'Azione A (cfr. art. 5.1);
- agisce in conto proprio ed a favore dei seguenti Ambiti territoriali in relazione all'Azione B (cfr. art. 5.2):
 - Ambito di Grumello
 - Ambito Valle Cavallina
 - Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino
 - Ambito Alto Sebino
 - Ambito Val Seriana Superiore e Val di Scalve
 - Ambito Seriate

L'ente capofila vuole anzitutto rispondere a quanto delineato nell'Avviso ministeriale 1/2022 inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, sub investimento 1.1.2, favorendo le attività di inclusione sociale di anziani non autosufficienti: nello specifico, la misura prevede soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative rivolte alle persone anziane per garantire loro una vita autonoma e indipendente.

Art. 5. Oggetto del procedimento e quadro progettuale

L'avviso ha ad oggetto la ricerca di Enti del Terzo Settore che siano interessati e disponibili ad avviare percorsi di co-progettazione e di successiva realizzazione di percorsi volti al potenziamento della rete integrata dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, di sostegno e accompagnamento dell'anziano nelle diverse fasi dell'invecchiamento, creando un reciproco sostegno ed integrazione tra servizi e definire una progettualità unica e integrata sulla persona. La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza.

Il progetto, come previsto nella mission dell'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mira a:

- aumentare l'autonomia delle persone anziane, prevenendo l'istituzionalizzazione;
- favorire una presa in carico multidimensionale e integrata;
- rafforzare i servizi territoriale legati alla domiciliarità della persona anziana;
- favorire la permanenza a domicilio dell'anziano non autosufficiente favorendo interventi di sostegno sia ai nuclei familiare che al beneficiario con prestazioni socio-assistenziali integrate;
- costituire una valida e strutturata alternativa all'assistenza sanitaria prestata in regime di ricovero ospedaliero e all'istituzionalizzazione in R.S.A. e in Residenza Protetta, riducendo allo stesso tempo i ricoveri impropri negli ospedali e nelle strutture residenziali;

- adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e relazionale dell'utente;
- garantire un servizio integrato avvalendosi di equipe multidisciplinari;
- coinvolgere la famiglia di appartenenza e la rete sociale di prossimità dell'anziano nella definizione degli interventi e la partecipazione ai piani di assistenza.

I servizi e gli interventi sono rivolti al mantenimento di ogni abilità residua delle persone, allo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli di autonomia, indipendenza e qualità della vita mediante il consolidamento e l'attuazione degli interventi socio-sanitari erogati a domicilio.

Per ogni beneficiario dell'intervento potrà essere previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della persona.

Ogni servizio e prestazioni da attivarsi, saranno previsti all'interno del PAI che potrà prevedere:

- Servizi professionali domiciliari, anche con l'implementazione delle prestazioni socioassistenziali, attraverso operatori sociosanitari;
- altri servizi professionali di assistenza domiciliare/prestazioni di sollievo come supporto all'anziano e alla famiglia attraverso il coinvolgimento di altri professionisti;
- supporti di domotica e strumentazione tecnologica: fornitura e installazione a domicilio di attrezzature o strumenti tecnologici di domotica per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza.

A seguito della valutazione multidimensionale congiunta tra equipe multidisciplinare e tecnico abilitato (prevista per ogni beneficiario in base alle necessità e criticità riscontrate), è possibile garantire apparecchiature di telesoccorso, sensori radio esistenza in vita, anticaduta, rilevazione gas metano e sistemi analoghi; servizio telecontrollo, con presidio di una centrale operativa che si possa mettere in contatto con l'anziano/a periodicamente o che possa essere contattata dall'anziano premendo un comando.

Il quadro progettuale di riferimento per la presentazione delle proposte progettuali, che dovrà essere sviluppato in forma più dettagliata in fase di candidatura, è descritto nel presente avviso. Esso è articolato secondo le specificità territoriali di intervento; assume quale schema delle attività realizzabili quanto riportato nell'Avviso ministeriale 1/2022, come di seguito riportato.

APPORTO DEGLI AMBITI

Il Comune di Albino, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale della Val Seriana e capofila del progetto in oggetto, si raccorda con gli altri Ambiti Territoriali Sociali partner attraverso la cabina di regia istituita con apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/90. per la realizzazione in forma associata del progetto di investimento in parola.

Più nello specifico l'Ambito capofila provvederà a supervisionare ed a co-definire, con il supporto della cabina di regia e dell'EAP, i criteri per l'esecuzione del progetto e per la distribuzione dei kit domotici al domicilio dei beneficiari. Inoltre ciascun Ambito Territoriale Sociale coinvolto si impegna a costituire equipe di valutazione multidimensionale per la valutazione delle richieste di supporto alla domiciliarità, a cui parteciperà personale sociale e/o Assistente sociale delegata da ciascun Ambito.

L'esito delle valutazioni verrà comunicato all'"Agenzia" (cfr. 5.2 Azione B), con la quale ciascun Ambito Territoriale Sociale garantirà collaborazioni attraverso propria figura di riferimento (Assistente sociale di Ambito e/o Assistente sociale dei Comuni) per la presa in carico dei cittadini destinatari dell'intervento.

5.1. Azione A- SUPPORTO alla Domiciliarità (esclusivamente per l'Ambito distrettuale Valle Seriana)

In linea con quanto previsto dalle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente, si prevede la realizzazione di interventi e servizi socioassistenziali per promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti.

Si prevede l'erogazione di servizi accessori, in particolare legati alla domiciliarità, che garantiscano la continuità dell'assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria, previsto dalle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente adottate con il DPCM 21 novembre 2019 e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), incentrato sulla

semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, una presa in carico multidimensionale ed integrata ed il rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità.

I servizi saranno definiti in due tipologie di interventi:

- a) il primo a carattere territoriale con l'avvio di progetti quali la custodia sociale che vanno nella direzione di offrire occasioni di incontro a fronte di piccoli bisogni, con il valore aggiunto di stabilire relazioni che favoriranno eventuali prese in carico a fronte di peggioramenti delle condizioni di salute e di autonomia. Il territorio deve essere vissuto e svilupparsi quale contesto di realizzazione degli interventi e occasione per risposte più efficaci. Per questa finalità è ipotizzato un Sistema integrato di servizi formali, informali e di volontariato volto a garantire una presenza periodica presso le abitazioni di persone che necessitano di contatti per un maggior benessere o maggior sicurezza. Il servizio di custodia sociale si configura come un servizio di prossimità, socialità e sicurezza. La sua finalità è la prevenzione dei fenomeni di solitudine e di emarginazione, la promozione del benessere dei cittadini, l'attivazione delle risorse ed il coinvolgimento della comunità. Detto intervento integra con le altre iniziative di sostegno alla domiciliarità, ed ha una funzione di supporto, di monitoraggio e di individuazione di eventuali bisogni inespressi.
- b) Il secondo a carattere individuale, con interventi e prestazioni socio-assistenziali di assistenza domiciliare che integrano le attività della persona assistita e/o dei suoi familiari, non sostituendosi né all'una né agli altri. Sono di seguito elencate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le aree di intervento:
 - i. Aiuto, cura e sostegno alla persona;
 - ii. Aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane per il governo della casa;
 - iii. Prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione;
 - iv. Interventi finalizzati ad una re/integrazione dell'assistito nel proprio contesto sociale o del mantenimento di tale condizione;
 - v. Collaborazione alla realizzazione dei progetti personalizzati ed alla programmazione del servizio;
 - vi. Prestazioni diverse e differenziate per il raggiungimento di obiettivi definiti nel PAI, di aiuto e supporto alla famiglia dell'assistito.

Per tale attività sono a disposizione **193.265,00 €**.

5.2. Azione B- AGENZIA DI SUPPORTO E FORNITURA DI KIT DOMOTICI (PER TUTTI GLI AMBITI)

Compiti essenziali in carico all'agenzia, che lavorerà - almeno nella fase iniziale- in connessione con i servizi sociali dei diversi Comuni:

- valutazione iniziale dei beneficiari: profilazione e progettazione intervento
- sopralluogo a casa, profilazione e verifica tecnica del dispositivo;
- installazione e formazione/addestramento all'uso dispositivi domotici.

L'agenzia, considerata la natura e la peculiarità degli interventi, dovrà necessariamente avere composizione pluriprofessionale, e dovrà essere costituita da almeno 2 profili professionali:

- un operatore di domotica assistiva, non necessariamente di formazione tecnica ma con skills adeguate alla finalità dell'azione;
- una figura socio-educativa di supporto e di coordinamento tra beneficiari e agenzia.

All'EAP sarà richiesta la fornitura (in forma di acquisto diretto e/o noleggio con riscatto) di almeno 250 dispositivi domotici di supporto domiciliare per gli anziani residenti in tutti gli ambiti del progetto, numero congruo in relazione ai target prefissati dal progetto preliminare.

L'agenzia avrà a disposizione un "kit domotico" (da personalizzare in riferimento alle esigenze dei soggetti). Termine con cui si intende un insieme di dispositivi connessi tra loro, solitamente attraverso una connessione wireless, che permettono di realizzare alcune funzioni di Domotica Assistiva. Il KIT deve prevedere una connessione internet autonoma (solitamente con scheda 4G) e una centralina di supervisione in grado di integrare i dispositivi in campo (sensori, pulsanti, attuatori) e in grado di interfacciarsi con gli altri dispositivi (braccialetto, dispositivi di comunicazione) e con i dispositivi mobili di uso comune (smartphone, tablet, pc). Il KIT domotico non deve prevedere opere murarie per la sua installazione.

La presentazione della candidatura dovrà svilupparsi tenendo conto delle 3 tipologie e dei relativi dispositivi individuati dall'AP e ritenuti fondamentali per l'implementazione del progetto:

- AREA DOMOTICA (almeno 60 unità)
Dispositivi di supervisione che si connettano (anche attraverso diversi protocolli) a dispositivi differenti e permettono di connettere, attraverso la programmazione, i diversi dispositivi. I dispositivi dovranno consentire la gestione della domotica con dispositivi mobili di largo e facile utilizzo (PC, Tablet, Smartphone) – l'organizzazione e la programmazione temporale o su eventi – la programmazione di routine (un comando per diverse funzioni) - predisporre notifiche (locali e remote) per gli eventi;
- AREA SICUREZZA DELLA PERSONA- orologio o braccialetto (almeno 170 unità):
Dispositivi individuali da indossare a cura dell'assistito che offrano diverse funzioni legate alla persona: Funzioni Attive - chiamata di aiuto - comunicazione in viva voce sulla rete dei cellulari
Funzioni Passive - rilevamento del battito cardiaco – rilevamento cadute, inattività, e ulteriori funzioni aventi analoghe finalità.
- AREA COMUNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE (almeno 20 unità):
Dispositivi simili ad un televisore (o a un tablet) dotati di uno schermo touch di semplice utilizzo e privo sequenze di attivazione con la quale gli utenti possano intensificare le interazioni sociali da remoto, quali ad esempio la possibilità di rispondere a chiamate o attivare chiamate (in voce e video); la partecipazione a momenti di confronto/incontro (socializzazione); attività a distanza ecc.

Per tale attività sono a disposizione **239.070,00 €**: la tipologia dei dispositivi e la loro distribuzione sul territorio saranno valutati in sede di co-progettazione con l'ente titolare del progetto.

Sono inoltre previsti 123.190,00 € per l'attività dell'Agenzia sopra illustrata e 10.100,00 € per l'attività di formazione per tutti gli operatori dell'Agenzia e in particolare per gli operatori che effettueranno i sopralluoghi a domicilio.

La Formazione, che sarà definita in fase di co-progettazione, avrà lo scopo di allineare tutti gli operatori sulle finalità del progetto e sulle modalità organizzative, operative e tecniche del progetto. Gli operatori che effettueranno i sopralluoghi saranno formati in modo più approfondito sugli aspetti operativi e sulla conoscenza della tecnologia (anche se non sarà richiesto loro la configurazione e l'assistenza sui dispositivi tecnologici).

Art. 6. Target di riferimento

Anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, residenti nei 18 Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale Albino - Valle Seriana per quanto riguarda l'Azione A); residenti in uno dei Comuni dei 7 ambiti associati per quanto riguarda l'Azione B), ovvero:

- Ambito Albino – Valle Seriana
- Ambito di Grumello
- Ambito Valle Cavallina
- Ambito Monte Bronzone e Basso Sebino
- Ambito Alto Sebino
- Ambito Val Seriana Superiore e Val di Scalve
- Ambito Seriate

I destinatari sono persone di età uguale o superiore a 65 anni, in condizioni di non autosufficienza e che richiedono interventi a bassa, media o alta intensità assistenziale a cui possono essere associati anche bisogni di natura sociale quali: abitazione non adeguata, solitudine o emarginazione o criticità del sistema di accudimento familiare.

N° di beneficiari che si prevede di raggiungere: 114 persone (cumulative sulle due azioni).

Art. 7. Durata e luogo di esecuzione

La durata dell'accordo di collaborazione, da stipularsi in forma di convenzione, è di circa 2 anni e decorre dalla stipula della Convenzione tra Ente capofila e Ministero, e in ogni caso con conclusione delle attività progettuali entro e non oltre il 31 marzo 2026, salvo proroghe concordate tra l'Ente Capofila e il Ministero.

In caso di suddette proroghe, la stessa convenzione potrà essere prorogata limitatamente al periodo necessario per la conclusione delle attività progettuali.

Art. 8. Risorse economiche

Il quadro delle risorse prevedrà la combinazione e l'integrazione di risorse diversificate che Committente e ETS saranno disponibili a mettere a disposizione.

Nella tabella che segue le risorse complessivamente a disposizione per le due azioni, divise per costi di gestione e costi d'investimento.

Azione	Risorse per l'investimento disponibili per l'ETS	Risorse per la gestione disponibili per l'ETS	Risorse Totali
A- Supporto alla domiciliarità		193.265,00 €	193.265,00 €
B- Kit domotici, Agenzia e formazione	239.070,00 €	133.290,00 €	372.360,00 €
Totale	239.070,00 €	326.555,00 €	565.625,00 €

Il quadro delle risorse economiche qui indicato è da considerarsi il valore massimo a disposizione per lo sviluppo del progetto, impiegabile in ragione di quanto definito dall'Avviso ministeriale 1/2022, tenuto conto delle spese ammissibili ivi previste. Eventuali modifiche e/o rimodulazioni rispetto a quanto sopra indicato, saranno attuate in funzione dell'avanzamento delle azioni progettuali; tali modifiche saranno oggetto di confronto nei tavoli di lavoro.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della coprogettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con i partner del Terzo Settore, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. 242/1990, sia in riferimento alla natura dei trasferimenti sia in ragione dell'inquadramento fiscale.

La procedura di coprogettazione prevede la sottoscrizione di una convenzione e il trasferimento di contributi per la realizzazione delle attività, ed i costi presentati a rendiconto devono essere definiti quali costi reali, non riconducibili a corrispettivi.

Al fine di una corretta compilazione del Piano economico, si ricorda che nella procedura di coprogettazione, i costi del personale sono rappresentati dal costo lordo retributivo del personale impiegato, esclusivamente per le componenti definite dal CCNL di riferimento e che tutti gli altri costi dovranno rispondere a modalità di rendicontazione a costi reali, supportati dalla documentazione attestante spese e pagamenti come verrà poi declinata.

Inoltre, ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto presentato documentato sulla base di appositi timesheet. Sono tuttavia computabili, quali costi reali e prevedibili, eventuali costi per l'effettivo svolgimento delle attività (es. rimborsi chilometrici, costi utenza telefonica).

Il dettaglio delle spese ammissibili, nell'ambito del budget massimo previsto per le diverse attività, nonché le modalità di rendicontazione, verranno concertate in fase di sviluppo progettuale, nel rispetto dei parametri minimi previsti dallo schema di convenzione al quale si rinvia.

In relazione alla rendicontazione delle spese sostenute si richiamano le indicazioni contenute nel "MANUALE OPERATIVO PER I SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INVESTIMENTI M5C2" Versione 1.2 28/02/2024 e successivi aggiornamenti.

Capo 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9. Soggetti ammessi

Possono presentare la propria proposta progettuale, tramite apposita manifestazione di interesse, gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in forma singola o associata (associazioni/raggruppamenti temporanei) secondo le modalità nel prosieguo indicate.

La candidatura deve obbligatoriamente riferirsi ad ambedue le azioni previste dal presente avviso.

Per le ATS/RTI valgono altresì le seguenti disposizioni:

- il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non è configurabile come esternalizzazione a terzi;
- i singoli componenti l'Associazione Temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- in sede di candidatura dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie di competenza di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS;
- la sostituzione di uno dei mandanti è ammessa solo in via del tutto eccezionale, debitamente motivata e previa valutazione ed autorizzazione dell'ACC;
- in caso di perdita dei requisiti da parte del mandatario, è ammessa la sua sostituzione con altro soggetto facente parte del raggruppamento.
- l'eventuale variazione di attività dovrà essere comunicata tempestivamente, rispetto all'avvenuta modifica, all'ACC;
- tutti i componenti sono tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario (RTI o ATS), la rendicontazione relativa alle attività ed alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza; la variazione di dette quote, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ACC previa valutazione della variazione stessa.

Art. 10. Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla procedura gli ETS per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023, richiamato in analogia.

Sono altresì esclusi gli ETS per i quali rilevino casi di incompatibilità o conflitto di interessi previsti dalla normativa vigente, avuto particolare riguardo alla disciplina PNRR, ovvero di ulteriori cause di impossibilità a contrattare con la pubblica amministrazione.

10.1. Ulteriori motivi di esclusione previste dalla disciplina specifica per l'attuazione del PNRR

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Art. 11. Requisiti speciali

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

11.1. Requisiti di idoneità professionale

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. I materiali esecutori del servizio dovranno essere iscritti per attività coerente con l'oggetto del progetto. La prescrizione non opera per quegli ETS per i quali la normativa vigente non preveda come obbligatoria detta iscrizione.
- b. Iscrizione al RUNTS di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 3 del medesimo decreto in ordine alle imprese sociali (si rammenta che le cooperative sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del d.lgs. 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale).

11.2. Requisiti di capacità economico finanziaria

Aver conseguito negli ultimi tre anni per i quali risulti depositato il bilancio un fatturato complessivo (cumulativo nel periodo di riferimento) non inferiore a € 600.000,00.

Avuto riguardo agli ETS che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, il riferimento al fatturato è da intendersi sostituito:

- con il "totale proventi e ricavi" per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a € 700.000;
- con il totale dei "totale entrate della gestione" per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 700.000.

La richiesta del fatturato è posta a garanzia dell'ACC di collaborare con ETS finanziariamente solidi, ed in grado di implementare le progettualità nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche minime richieste dal presente avviso, e poi dal progetto esecutivo a valle della prima fase di coprogettazione, avuto particolare riguardo alle spese di investimento, nonché alle anticipazioni necessarie all'implementazione del progetto, ivi comprese quelle connesse ai costi del personale, e quindi alla sua puntuale remunerazione.

11.3. Requisiti di capacità tecnico professionale

Aver maturato all'interno del periodo 01/01/2021 – 30/06/2024 servizi e/o progettualità analoghe rivolte a persone anziane, che abbiano determinato un fatturato complessivo non inferiore a € 450.000,00.

11.4. Condizioni di esecuzione

L'ETS candidato si impegna, a pena di esclusione, a garantire in fase esecutiva la disponibilità, con strumento giuridico reso disponibile dall'ordinamento, di almeno una sede operativa ubicata in uno dei comuni riferibili agli Ambiti territoriali, in modo da garantire la necessaria prossimità che lo stretto rapporto di partnership tra ETS e ACC ai fini dell'implementazione delle progettualità richiede.

L'EAP è tenuto ad implementare un piano annuale della formazione e/o aggiornamento. La formazione costituisce una compartecipazione degli EAP, e come tale rimane a suo carico, e non potrà quindi essere rendicontata a valere sul contributo spettante.

Ogni singolo EAP è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del progetto, e in particolare:

- a. deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- b. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ogni singolo EAP è tenuto a monitorare e rendicontare l'attività svolta, mediante incontri periodici, per come definiti in fase di coprogettazione, e mediante almeno una relazione annuale in cui sia data contezza dell'impatto sociale generato dall'attività progettuale, ovvero degli effetti dell'attività medesima sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi individuati nel progetto.

11.5. Condizioni di esecuzione PNRR

L'ETS candidato si impegna, a pena di esclusione, in caso di selezione quale EAP del progetto ad assumere l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione delle attività all'occupazione giovanile e femminile (da calcolarsi secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021).

L'ETS candidato (ed ogni singolo candidato nell'ambito dell'eventuale raggruppamento), che abbia un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, deve impegnarsi a predisporre in fase esecutiva, ed entro 6 mesi dalla stipula della convenzione, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'EAP dovrà consegnare detta relazione, nel termine suindicato, all'ACC ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'ETS candidato s'impegna al rispetto dei principi e delle condizionalità previste dalla disciplina PNRR e rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il DNSH, il principio delle pari opportunità e del sostegno della partecipazione di donne e giovani in coerenza con quanto previsto dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108 e le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

Art. 12. Modalità di partecipazione e possesso dei requisiti per operatori economici a identità plurisoggettiva

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, ai fini della partecipazione in raggruppamento temporaneo e/o associazione temporanea di scopo, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 68 del d.lgs. 36/2023.

Gli ETS che intendono raggrupparsi ma che non siano già formalmente costituiti, devono impegnarsi alla costituzione in raggruppamento temporaneo ai fini della candidatura, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 5 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo. L'atto di costituzione potrà avvenire con scrittura privata autenticata prima della stipula della convenzione. Detto atto potrà liberamente disciplinare i profili di responsabilità tra i vari soggetti raggruppati, fermo restando che l'ETS mandatario/capogruppo dovrà in ogni caso essere solidalmente responsabile nei confronti dell'ACC.

In sede di candidatura devono essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie di competenza di ciascun soggetto aderente all'ATI/ATS;

Ciascun ETS raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:

- l'assenza dei motivi di esclusione di agli artt. 10 e 10.1, che deve sussistere singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.1, che devono essere posseduti singolarmente da tutti gli ETS raggruppati;
- il requisito di capacità economico finanziario di cui al punto 11.2, che deve essere cumulativamente posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.3, che devono essere cumulativamente posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS.
- le condizioni di esecuzione di cui al punto 11.4 e 11.5, che devono essere garantite dal raggruppamento nel suo complesso.

12.1. Candidatura con eventuali partner

È facoltà dei candidati di nominare ETS, ovvero altri soggetti senza finalità di lucro, in qualità di meri "partner".

I partner indicati non sono considerati candidati, non intessono alcun rapporto giuridico con l'ACC, e non sottoscrivono la convenzione. I partner non possono altresì apportare all'ETS che li ha indicati i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.

I Partner possono essere nominati da più soggetti, senza vincoli quantitativi o di altra sorta.

Per tali ragioni, non sarà necessario che i partner sottoscrivano i documenti progettuali, come viceversa previsto per i soggetti raggruppati.

È cionondimeno necessario che i partner dichiarino il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 10.

I partner possono essere indicati ai fini dell'esecuzione di specifiche progettualità, o per l'esecuzione di specifiche attività ancillari previste nella proposta progettuale, senza il previo esperimento delle procedure di individuazione dei soggetti prevista dal successivo art. 15, salva la verifica rispetto alla congruità delle spese indicate.

Art. 13. Possesso dei requisiti in caso di consorzi di cooperative e consorzi stabili

Ferme le deroghe espresse e le parti incompatibili di cui al presente articolo, che hanno carattere di prevalenza, si richiama in analogia quanto previsto dell'articolo 67 del d.lgs. 36/2023.

I consorzi devono indicare la partecipazione in proprio, oppure devono indicare le consorziate per le quali il consorzio concorre.

Ciascun ETS (consorzio o consorziato) deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, mediante l'autonoma compilazione delle pertinenti parti dell'istanza di partecipazione:

- l'assenza dei motivi di esclusione di agli artt. 10 e 10.1, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;
- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11.1, che deve sussistere singolarmente sia per il consorzio che per le imprese consorziate;
- il requisito di capacità economico finanziario di cui al punto 11.2, che deve essere cumulativamente posseduto dal consorzio e/o dalle consorziate indicate per l'esecuzione, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS. Non opera il principio del cumulo alla rinfusa, ed il consorzio non potrà computare i requisiti di consorziate non indicate per l'esecuzione.
- i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 11.3, che devono essere cumulativamente posseduti dal consorzio e/o dalle consorziate, senza previsione di requisiti minimi in capo ai singoli ETS. Non opera il principio del cumulo alla rinfusa ed il consorzio non potrà computare i requisiti di consorziate non indicate per l'esecuzione.
- le condizioni di esecuzione di cui al punto 11.4 e 11,5, che devono essere garantite complessivamente dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Art. 14. Avvalimento

In ragione dell'esigenza che i profili esperienziali siano posseduti direttamente dai soggetti candidati, necessaria alla luce della specificità e della delicatezza degli interventi, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, in coerenza con quanto previsto dal Vademecum su "L'Affidamento dei servizi sociali nel dialogo fra Codice dei Contratti Pubblici e Codice del Terzo Settore" realizzato nell'ambito del progetto "Co-Progetta – Un'amministrazione condivisa" dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Anci, avvalendosi della collaborazione delle Fondazioni Cittalia e Ifel, ove testualmente si legge che nella procedura di co-progettazione "*non trovano applicazione gli istituti dell'avvalimento e del subappalto*".

Art. 15. Esternalizzazione attività

Non è necessaria l'indicazione delle parti del progetto che s'intendono esternalizzare, fermo restando che non è di norma ammessa, salva valutazione di opportunità da parte dell'ACC, l'esternalizzazione delle prestazioni principali a valenza socio-assistenziale o socio-educativa, essendo la stessa viceversa ammessa per le sole prestazioni ancillari ed accessorie eventualmente previste nel PE, nonché per le forniture.

In linea generale gli affidamenti a soggetti terzi non possono avere ad oggetto o riguardare:

- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;

- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dall'ETS con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui esternalizzare le attività si rinvia a quanto previsto dallo schema di convenzione.

Capo 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Art. 16. Presentazione della candidatura e termini

La candidatura, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all'ACC, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine perentorio del **02/09/2024 – ore 12.00** - pena l'irricevibilità della candidatura medesima e, comunque, la non ammissione alla procedura.

La candidatura, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita da documentazione in formato elettronico, da presentarsi mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.albino@cert.saga.it.

In particolare, il concorrente dovrà inviare una cartella compressa (.zip o analoghi), contenente tre sotto cartella da nominarsi con le seguenti diciture:

- Documentazione amministrativa;
- Proposta Progettuale;
- Piano Economico.

Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: "Candidatura co-progettazione – Autonomia degli anziani non autosufficienti".

16.1. Sottoscrizione degli atti

Tutte le dichiarazioni e i documenti da trasmettere all'ACC devono essere sottoscritti con firma digitale. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con Firma Digitale sono disciplinate dal Codice dell'Amministrazione Digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

La domanda e le offerte sono sottoscritte:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all'art. 68 del d.lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente, ove ricorra il caso, allega copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nei soli casi in cui la documentazione non sia sottoscritta con firma digitale, è necessaria l'allegazione di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

16.2. Modalità di presentazione della candidatura in caso di R.T.I.

In caso di partecipazione alla procedura in RTI/ATS, l'onere della trasmissione della candidatura è in carico unicamente all'ETS mandatario/capofila.

Le mandanti eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'ETS mandatario, cui saranno indirizzate tutte le comunicazioni relative.

Resta ferma la necessità della sottoscrizione congiunta della proposta progettuale e del piano economico, da parte di tutti i soggetti del raggruppamento non formalmente costituito, e dei soggetti a questi assimilati.

Capo 4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17. Documentazione amministrativa

La prima sotto cartella dovrà contenere i seguenti documenti:

17.1. Dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti

Il candidato dovrà presentare una autocertificazione, conforme all'allegato n. 1", nella quale siano rese le seguenti dichiarazioni:

- a. Possesso dei requisiti di ordine generale;
- b. Possesso dei requisiti di ordine speciale;
- c. Impegni relativi alle condizioni di esecuzione.

Nell'ambito delle dichiarazioni sub-a) rilevano altresì i seguenti obblighi:

- fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare/destinatario effettivo;
- dichiarare l'assenza di conflitto di interessi;
- dichiarare la non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto.

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento:

- ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione del dichiarante;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

Tutti gli ETS raggruppati (ovvero le consorziate esecutrici) dovranno rendere le dichiarazioni di cui alla lettera b) del precedente comma i), nonché, sulla base degli effettivi apporti del singolo mandante/consorzio, e quindi solo ove necessario, le dichiarazioni di cui alle lett. c) e d).

In caso di RTI/ATS non formalmente costituiti, dovrà essere resa una dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI/ATS

17.2. Atti relativi al R.T.I o Consorzio

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano le parti del progetto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, o in alternativa la relativa percentuale sul budget.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'ETS al quale, in caso di selezione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti;
 - c) dichiarazione in cui si indicano le parti del progetto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, o in alternativa la relativa percentuale sul budget.

Art. 18. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della candidatura potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in analogia a quanto previsto dall'art. 101 del d.lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della candidatura.

Non è di norma ammesso il soccorso istruttorio in relazione alla proposta progettuale, fatte salve le acquisizioni giurisprudenziali in punto di soccorso procedimentale.

È ammesso il soccorso istruttorio in relazione al quadro economico, in quanto non oggetto di valutazione premiale, e non attinente all'offerta in senso stretto.

Ai fini della sanatoria ACC assegna al candidato un congruo termine - non superiore a dieci giorni da graduarsi in ragione della complessità della richiesta - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, ACC procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

Capo 5 – PROPOSTA PROGETTUALE

Art. 19. Proposta progettuale

La seconda sotto cartella dovrà contenere la Proposta Progettuale, redatta in forma libera ma con una lunghezza massima complessiva di 30 facciate (oltre 10 pagine di allegati), la quale dovrà contenere l'indicazione degli obiettivi, delle priorità, delle attività di intervento.

Nella relazione si dovranno evidenziare le capacità e competenze tecniche/professionali nella realizzazione e/o gestione delle azioni/ interventi proposti, in riferimento a quanto previsto dall'Avviso ministeriale 1/2022 e come indicato nell'art 5 del presente avviso.

La Proposta progettuale essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ETS (o da tutti i soggetti raggruppati se non ancora formalmente costituiti).

Capo 6 – QUADRO ECONOMICO

Art. 20. Quadro economico

La terza sotto cartella dovrà contenere il Quadro Economico Finanziario dettagliato. Il quadro economico, redatto preferibilmente come da modello allegato, dovrà:

- evidenziare le spese distinte, le specifiche attività e la definizione del personale impiegato, avuto riguardo al concreto utilizzo del budget previsto per la singola linea d'azione (cfr. tabella art. 8), in coerenza con la proposta progettuale presentata;
- evidenziare eventuali entrate ulteriori (compresi altri contributi pubblici e privati e/o proventi di altra natura);

È da ritenersi ammissibile una proposta che preveda una diversa ripartizione tra costi di investimento e costi gestionali rispetto a quelli indicati all'art. 8, con evidenza, nello spazio relativo alle note presente nel formulario, delle ragioni che hanno indotto il candidato a proporre la modifica. Resta inteso che l'eventuale accettazione della proposta avverrà nella successiva fase di co-progettazione, ferma la possibilità dell'ACC di ricondurre autoritativamente il budget all'originaria strutturazione.

Il Piano finanziario è da compilare in base a quanto previsto dall'art. 9 "Spese ammissibili" dell'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Circolare MEF-RGS n. 4 del 18/01/2022.

In ogni caso non potrà evidenziarsi un attivo a favore del proponente.

Capo 7 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 21. Criterio per la selezione dell'EAP

Le proposte di co-progettazione presentate dai soggetti interessati saranno valutate da una apposita commissione.

La selezione avverrà esclusivamente su parametri qualitativi, e sarà stilata un'unica graduatoria di merito. Verrà ammesso al tavolo di co-progettazione e sarà nominati EAP l'ETS (singoli o raggruppati) collocato al primo posto della graduatoria.

21.1. Criteri e punteggi per la componente generale

CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A) CURRRICULUM E CONTESTO	MAX. 15 punti
A1) Curriculum del soggetto proponente (in caso di raggruppamento di tutti i soggetti raggruppati), con evidenza del know how posseduto dall'ETS e ritenuto rilevante nell'ambito della macro-area tematica oggetto della progettualità complessiva, avuto particolare riferimento ad interventi innovativi nell'ambito dei servizi domiciliari per gli anziani	10
A2) Analisi di contesto e dei bisogni riferiti alla popolazione anziana residente negli ambiti territoriali sociali dell'Avviso	5
B) AZIONE A) – SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ	MAX. 25 punti
B1) Descrizione della progettualità ipotizzata in relazione ai servizi di carattere territoriale (cfr. art. 5.1, lett a), con evidenza degli obiettivi, delle concrete azioni e dei risultati attesi	10
B2) Descrizione della progettualità ipotizzata in relazione ai servizi di carattere individuale (cfr. art. 5.1, lett b), con evidenza degli obiettivi, delle concrete azioni e dei risultati attesi.	10
B3) Professionalità ed équipe impiegate per l'implementazione dell'azione.	5
C) AZIONE B) – AGENZIA E KIT DOMOTICI	MAX. 27,5 punti
C1) Descrizione della strumentazione tecnologica proposta (distintamente per le aree domotica, sicurezza della persona e comunicazione e socializzazione) e del complessivo sistema informatico/informativo proposto per il raggiungimento degli obiettivi progettuali	10
C2) Descrizione delle modalità operative dell'Agenzia, avuto particolare riguardo alla valutazione iniziale dei beneficiari, all'installazione dei dispositivi ed all'addestramento dei beneficiari e degli operatori all'utilizzo di quest'ultimo	10
C3) Relazione che attesti il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente [Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'Ambiente, Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024 avuto particolare riguardo alle schede n. 3 e 4].	2,5
C4) Professionalità ed équipe impiegate nell'Agenzia per l'implementazione dell'azione.	5
D) CONVOLGIMENTO DELLA RETE, MONITORAGGIO E ATTIVITA' ULTERIORI	MAX. 32,5 punti
D1) Coinvolgimento ed attivazione della rete territoriale ed interazioni con i servizi sociali e sanitari, di primo e di secondo livello	10
D2) Strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati attesi (anche ai fini della valutazione dell'impatto)	5
D3) Organizzazione e struttura dell'ETS impiegata per la rendicontazione e la cura degli aspetti amministrativo contabili	5
D4) Proposte atte ad evidenziare possibili scenari di sostenibilità della progettualità al termine delle annualità finanziate dal PNRR	5
D5) Co-finanziamento: descrizione dettagliata delle risorse aggiuntive a proprio carico (i.e. non rendicontabili sul budget), intese come risorse di servizi o beni (oltre alla formazione, obbligatoria nei termini del presente avviso, attrezzature/strumentazioni, automezzi, ecc.) che il soggetto candidato mette a disposizione per la realizzazione del progetto	5
D6) Sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:	2,5

<ul style="list-style-type: none"> - possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente - direttivo dell'ETS costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni - assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della candidatura, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del Decreto legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio Consigliera di parità <p>In caso di ATS/RTI il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno una delle condizioni ricorra per tutti i soggetti raggruppati. In caso di consorzio il punteggio sarà attribuito nel caso in cui almeno una delle condizioni ricorra per tutti i soggetti (consorzio e consorziati).</p>	
--	--

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà attribuito da ciascun commissario della Commissione Giudicatrice, per ogni sub-criterio di valutazione del servizio offerto, un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 ed 1 (vedi prospetto sotto riportato). Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione. Ove in sede di dibattiti collegiale la commissione addivenga all'unanimità, sarà possibile attribuire direttamente il coefficiente finale.

Giudizio generale attribuito ad ogni aspetto qualitativo		coefficiente
Non valutabile	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni incomplete – inadeguate – fuori tema e difficilmente aderenti al contesto – inattuabili e/o inutili – indeterminate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – qualitativamente non in linea con quanto richiesto – complessivamente inadeguato rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,00 a 0,19
Inadeguato	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni generiche – attinenti ma difficilmente attuabili e/o di dubbia utilità – determinate in modo vago per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – difficilmente verificabili – qualitativamente e quantitativamente non sempre in linea con quanto richiesto – complessivamente di dubbia adeguatezza rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,20 a 0,39
Appena sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni sostanzialmente complete – adeguate – attuabili seppur talune scontanti deficit di utilità – sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – con taluni aspetti di dubbia verificabilità – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire una progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,40 a 0,59
Sufficiente	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) sostanzialmente complete – adeguate – attuabili e utili – ben determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive – verificabili – qualitativamente e quantitativamente in linea con quanto richiesto – complessivamente buone rispetto alla possibilità di garantire a progettualità in linea con i livelli qualitativi attesi	Da 0,60 a 0,79
Buono	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive, bene illustrate – attività realizzabili e misurabili – con contenuti innovativi – qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto, con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza nell'implementazione delle progettualità	Da 0,80 a 0,89
Ottimo	Giudizio sintetico: proposte e soluzioni (e/o prodotti) eccellenti, originali e di pregio – idonee, per qualità e quantità, ad innovare o elevare o comunque qualificare gli standard rispetto a quanto richiesto – in grado di far conseguire finalità ulteriori, sia per quantità che per qualità che in termini di	Da 0,90 a 1

	efficienza e di efficacia. Concretezza, fattibilità e verificabilità degli interventi pregevole, con ampia garanzia di qualità ed efficienza nell'implementazione delle progettualità	
--	---	--

La commissione valuterà trasversalmente la precisione, la chiarezza, la capacità di sintesi e l'effettiva aderenza del progetto alle specificità territoriali.

Si invitano infine i candidati a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità può incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi. A mero titolo orientativo si ritiene congruo un numero di pagine pari a 40 (30 per la relazione e 10 per gli allegati), evitando riduzione carattere e impaginazioni tali da rendere disagevole la lettura da parte dei commissari (formattazione e margini standard). S'invitano i candidati a non produrre allegati eccedenti la misura suindicata, ultronei rispetto a quanto richiesto dall'avviso pubblico, ovvero superflui ai fini della valutazione, che in tali casi non saranno presi in considerazione dai commissari.

Al termine dell'attribuzione discrezionale dei coefficienti la Commissione incaricata della valutazione delle offerte procederà quindi nei seguenti termini:

- a) alla moltiplicazione di ciascun coefficiente definitivo per il relativo sub-peso. Non si procederà ad arrotondamenti, salvo che per il valore finale di ciascun sub-criterio che sarà arrotondato a due cifre decimali (per eccesso qualora la terza sia pari o superiore a 5);
- b) alla stesura quindi dei punteggi definitivi, come risultanti dalla somma dei punteggi ottenuti nei singoli sub-criteri;
- c) alla proposta di esclusione per i candidati che non abbiano superato il limite tecnico (soglia di sbarramento) fissato in punti 60;

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione a criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione è stabilita in 60 punti/100. I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte del Comune di Albino

Capo 8 – FASE ISTRUTTORIA

Art. 22. Disciplina generale delle sedute

Tutte le operazioni si svolgono in seduta riservata: l'assenza di un'offerta economica, al paio con la modalità di trasmissione telematica della proposta progettuale, costituiscono condizioni idonee a garantire la trasparenza dell'iter di valutazione delle proposte.

Art. 23. Verifica della documentazione amministrativa

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla presenza di due testimoni di cui uno con funzioni di segretario, a:

- aprire le manifestazioni di interesse ricevute pervenute esclusivamente via PEC ed a verificare la presenza, validità e completezza della documentazione richiesta dal presente avviso;
- rilevare eventuali mancanze o irregolarità dei documenti o di altri elementi che comportino l'esclusione di singoli concorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti di esclusione, fatte salve le possibilità di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi dei soggetti ammessi ed esclusi dalla successiva valutazione.

Art. 24. Analisi della proposta progettuale

In una o più sedute riservate la commissione di valutazione provvederà a:

- esaminare i contenuti dei progetti tecnici e dei quadri economici della realizzazione delle attività ricevuti;
- attribuire i punteggi alle proposte di co-progettazione in base ai criteri specificati al precedente art. 21, e redigere le graduatorie di merito;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che riporterà i nominativi ed i punteggi attribuiti ai soggetti ammessi e, in caso di offerte inadeguate, i nominativi dei soggetti esclusi.

24.1. La commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, e dovrà essere composta da un numero dispari di membri non inferiore a 3, complessivamente esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del progetto, i quali non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 93 del d.lgs. 36/2923.

La commissione potrà essere composta:

- da dipendenti dell'ACC ovvero dei Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale Valle Seriana;
- da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o altri enti aggiudicatori, con priorità a quelle che prestino il personale in forma gratuita, in ossequio al principio di economicità;
- da professionisti esterni con specifica formazione ed esperienza in relazione all'oggetto del progetto;

Capo 9 – NOMINA DEGLI EAP E FASI SUCCESSIVE DEL PROCEDIMENTO

Art. 25. Nomina degli Ente Attuatori Partner (EAP)

Sarà considerato EAP l'ETS collocato al primo posto delle graduatorie di merito, il quale acquisirà il diritto di accedere alla fase di coprogettazione ed alle successive fasi del procedimento.

Art. 26. Fase di coprogettazione

Conclusa la prima fase, si avvierà con l'EAP una fase di co-progettazione destinata a definire nei dettagli le linee di attività progettuali, le modalità di coordinamento, organizzazione e funzionamento, nonché, le modalità di rendicontazione delle attività.

Nel particolare la fase di coprogettazione:

- prende a riferimento la proposta progettuale dell'EAP
- presuppone la loro discussione critica, e la definizione delle variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, in coerenza con i programmi dell'ACC,
- presuppone la definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare della definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- presuppone l'analitica definizione del costo delle diverse prestazioni e dell'individuazione delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie. In questa fase si potrà infatti dare luogo ad una rimodulazione dei budget previsti, sempre entro l'importo complessivo del contributo.

I tavoli tecnici di progettazione saranno preceduti da idonea convocazione mezzo PEC agli EAP, da effettuarsi almeno 3 giorni liberi prima della data prevista per ogni tavolo tecnico.

Detti tavoli saranno oggetto di puntuale verbalizzazione.

L'output finale dei tavoli tecnici dovrà consistere:

- nel progetto esecutivo, che cristallizzerà la conformazione progettuale e le specifiche attività previste, salvi possibili riorientamenti in itinere sulla base delle necessità rilevate;
- nel quadro economico definitivo,
- nel cronoprogramma definitivo;
- nello schema di convenzione definitivo (non modificabile *in pejus* per ACC);

i quali saranno oggetto di formale approvazione da parte dell'ACC a conclusione della fase in parola.

Art. 27. Fase della stipula e fase esecutiva

27.1. Stipula della convenzione

L'ACC e l'EAP selezionato procederanno alla stipula di apposita convenzione, riportanti gli obblighi delle parti coinvolte nel progetto. Nelle convenzioni saranno definite le modalità di erogazione e di rendicontazione del budget assegnato, ed essa avrà, quali allegati integranti e sostanziali, il progetto esecutivo steso all'esito della co-progettazione, nonché il cronoprogramma ed il quadro economico definitivo. Resta inteso che in ogni caso il contributo assegnato dall'ACC, entro il massimale indicato nel presente avviso, non potrà determinare un attivo, dovendosi sempre evidenziare, anche nelle rendicontazioni, l'entità della compartecipazione del partner individuato, di importo non inferiore rispetto a quello previsto dal presente avviso.

L'ACC, quale ente capofila dell'Ambito Valle Seriana, mantiene il ruolo di regia, e rimarrà soggetto attuatore capofila che avrà i formali rapporti con il competente Ministero, responsabile della gestione complessiva dell'intero progetto.

Fino al momento della sottoscrizione della convenzione l'ACC si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal partenariato senza riconoscere alcun compenso, a qualsiasi titolo, per il lavoro svolto dai soggetti offerenti. Il presente avviso pubblico non dà origine ad alcun accordo di tipo economico. Il trasferimento del fondo di competenza del partner selezionato per la co-progettazione, avverrà a seguito di sottoscrizione della convenzione, secondo le tranche e le tempistiche ivi definite.

Art. 28. Modalità di erogazione del contributo

Come previsto dall'Avviso ministeriale 1/2022, le risorse assegnate saranno erogate dall'ACC sulla base di quanto riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sulle risorse relative alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore".

L'erogazione del finanziamento all'ACC avverrà in quattro diverse fasi:

- anticipo (pari al 30% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività;
- primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;
- secondo acconto, fino al 25% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;
- saldo finale, il restante 10%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Come previsto dall'Avviso 1/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima di procedere all'erogazione delle risorse, provvederà a verifiche amministrative contabili al fine di accertare la regolarità delle richieste di cui ai suddetti punti, nonché degli atti relativi all'intervento sostenuto.

L'ente attuatore è pertanto tenuto a fornire tutta la documentazione specifica relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Gli uffici competenti dell'ACC si riservano in ogni caso di revocare in tutto o in parte la quota dovuta all'ETS in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione.

Il pagamento delle sopraindicate tranche avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia all'Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avuto particolare riguardo all'elenco delle spese ammissibili, nonché alla normativa, ai regolamenti ed alle linee guida vigenti, sia generali, sia specifiche in relazione all'utilizzo dei fondi PNRR.

Art. 29. Controllo sul possesso dei requisiti

ACC si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli, anche a campione, rispetto alle autocertificazioni rese dagli ETS in sede procedimentale.

Art. 30. Ipotesi di revoca del contributo

Oltre a quanto previsto dall'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, si rinvia all'art. 19 dell'Avviso ministeriale 1/2022 in relazione alle ipotesi di revoca, parziale o integrale, del contributo, che si applicano anche nei rapporti tra ACC ed EAP.

Art. 31. Controversie

31.1. Procedure di ricorso in materia di scelta degli EAP

Per ogni controversia circa il procedimento di scelta degli EAP, si rinvia al del decreto legislativo n. 104 del 2010. L'autorità competente è il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sez. distaccata di Brescia.

31.2. Controversie in fase esecutiva

Tutte le controversie derivanti dalla convenzione, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria territorialmente competente in ragione della sede legale dell'ACC, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 32. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento") e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., l'ACC (di seguito "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione della convenzione.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati relativi a condanne penali e reati. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I dati personali raccolti saranno trattati dal Titolare e in particolare dal personale del Titolare, che agisce con sistemi informatici (e manuali) secondo i principi di legge e tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti mediante l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

I dati personali potranno essere comunicati a enti terzi che collaborano con il Titolare per la gestione del procedimento; tali enti sono nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento e saranno tenuti a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi, per attività connesse alla definizione del procedimento o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'ACC in sede giudiziaria;

inoltre, con riferimento agli EAP, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente per finalità connesse alla normativa sulla trasparenza;

il trattamento è connesso a finalità di interesse pubblico, sicché si prescinde dall'acquisizione del consenso, e la presentazione dell'offerta comporta implicitamente l'accettazione del trattamento.

Art. 33. Rinvio dinamico

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori.

Art. 34. Formulari

- I. Formulario manifestazione interesse
- II. Formulario quadro economico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carolina Letizia Angelini